

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2025

132/2025/R/EEL

PRIME DISPOSIZIONI FUNZIONALI AL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I CLIENTI TITOLARI DI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 2025, N. 19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333^a *bis* riunione del 27 marzo 2025

VISTI:

- il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679 (di seguito: GDPR) e s.m.i., entrato in vigore il 24 maggio 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 60 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come da ultimo modificato dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito: Codice della privacy);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di

- approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, (di seguito: decreto-legge 19/25);
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, (TIBEG);
 - la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante “Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante “Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
 - il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2023/R/eel);
 - la comunicazione dell’Autorità del 18 marzo 2025 (prot. Autorità 18996), al Garante per la Protezione dei Dati Personali, avente ad oggetto “Contributo straordinario d.l. n. 19/2025”.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- nell’Allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2022-2025, l’Autorità ha previsto, tra l’altro di “Rafforzare le tutele per i consumatori

in condizioni di disagio ” (OS2), perseguendo l’obiettivo di “garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l’aumento dell’efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, al comma 5, che a decorrere dall’1 gennaio 2021, il bonus sociale per la fornitura dell’energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/05 (di seguito: bonus sociale elettrico) e il bonus sociale per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- l’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 ha, inoltre, previsto che l’Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A (di seguito anche: Gestore del SII);
- con la deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità ha definito le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico delle tre agevolazioni (bonus sociale elettrico, gas e idrico per disagio economico) articolando le disposizioni in diversi allegati;
- in particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, nell’Allegato A sono state disciplinate le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione dei bonus, nell’Allegato B le disposizioni al Gestore del SII ai fini dell’identificazione delle forniture elettriche e di gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta;
- con la successiva deliberazione 223/2021/R/com, l’Autorità ha definito le modalità tecniche per la trasmissione da parte dell’INPS al Gestore del SII dei dati personali tratti dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, limitatamente ai dati strettamente necessari al riconoscimento automatico dei bonus.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 19/25, all’articolo 1, ha istituito, per l’anno 2025 un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori ISEE fino a 25 mila euro (di seguito: contributo straordinario);
- il decreto-legge 19/25 ha, inoltre, stabilito che ai fini del riconoscimento del contributo straordinario l’Autorità provveda con propria deliberazione nel limite

delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa);

- per i nuclei familiari con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 9.530 euro (o inferiore o uguale a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico) il contributo straordinario previsto nel decreto-legge 19/25 si configura come un contributo aggiuntivo rispetto al bonus sociale elettrico, di cui i medesimi beneficiano nel corso dell'anno 2025, ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia;
- i nuclei familiari con valori ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico e i nuclei familiari con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico, non hanno diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della legislazione e della regolazione vigente in materia, ma hanno diritto per l'anno 2025 al contributo straordinario;
- l'elenco dei nuclei familiari aventi un ISEE valido per l'anno 2025 con valore superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico, non è attualmente nella disponibilità del SII;
- l'Autorità ha avviato le necessarie interlocuzioni sia con INPS che con il Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di verificare le fattibilità tecniche, nonché la compliance a quanto disposto dal GDPR del trasferimento da parte di INPS al Gestore del SII dell'elenco degli ulteriori beneficiari in base alle DSU attestate dalla stessa INPS e delle informazioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 63/2021/R/com, nei limiti delle soglie di valore ISEE richiamate nei punti precedenti, con la finalità di consentire l'erogazione del suddetto contributo straordinario.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare immediata attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19/25, considerata la rilevanza sociale del contributo straordinario volto a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari aventi diritto;
- sia altresì opportuno, nelle more di disporre dell'elenco completo dei nuclei familiari aventi diritto al contributo straordinario necessario a dare completa attuazione all'articolo 1 del decreto-legge 19/25, e completare altresì le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, definire le prime disposizioni volte ad assicurare la tempestiva erogazione del contributo straordinario per i clienti già beneficiari del bonus sociale elettrico, in conformità a quanto previsto dall'articolo sopra citato, in modo da garantire un supporto immediato ed effettivo ai nuclei familiari in condizione di maggior disagio economico ;
- sia quindi necessario provvedere con successivo provvedimento ad introdurre le disposizioni funzionali a consentire l'erogazione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19/25 ai nuclei familiari con valori ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro con meno di 4 figli a carico e con valore superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico;

- per limitare fenomeni di incapienza delle fatture di energia elettrica, sia altresì opportuno prevedere che il contributo venga erogato in un periodo della durata di 4 mesi;
- sia a tal fine opportuno prevedere che, con riferimento ai clienti domestici per i quali è in corso di erogazione il bonus sociale elettrico, il contributo straordinario debba essere erogato unitamente alla suddetta agevolazione, con riferimento al periodo di competenza dall'1 aprile 2025 al 31 luglio 2025 con ratei giornalieri di importo pari a 1,64 euro/giorno da sommare agli importi ordinari stabiliti per il bonus sociale elettrico;
- non procedere agli adempimenti connessi alla preventiva consultazione come previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in considerazione sia della straordinaria urgenza dell'intervento sia del contenuto vincolato del presente provvedimento

DELIBERA

1. con riferimento ai clienti domestici per i quali è in corso di erogazione il bonus sociale elettrico, il contributo straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19/25 è erogato con riferimento al periodo di competenza dei consumi dall'1 aprile 2025 al 31 luglio 2025, in ratei giornalieri di importo pari a 1,64 euro/giorno da sommare agli importi ordinari stabiliti per il bonus sociale elettrico;
2. con riferimento agli aspetti di gestione del contributo straordinario, ivi incluse le modalità di erogazione nei casi di discontinuità della fornitura, nonché per tutti gli aspetti relativi alla fatturazione ed alla rendicontazione di quanto erogato, valgono le disposizioni di dettaglio di cui alla deliberazione 63/2021/R/com e relativi Allegati;
3. il presente provvedimento è trasmesso all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e ad Acquirente Unico S.p.A. (AU);
4. il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità www.arera.it.

27 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini